



**PARERE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE SUL TESTO  
DELL'ATTO DI GOVERNO N.327 (CODICE DEL TURISMO).**

**TITOLO II  
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO**

**CAPO I  
PROFESSIONI TURISTICHE**

ART.6 (art.7 legge 29 marzo 2001, n.135 comma 5)

*(Definizione)*

*1 Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.*

Come segnalato dall'ANGT nel proprio parere inviato il 13.10.2010 al Ministro del Turismo M.V.Brambilla e illustrato nell'intervento dell'associazione alla Conferenza Nazionale del Turismo di Cernobbio (15/16.10.2010), l'articolo contiene gli stessi errori di quello approvato con Legge n. 135/2001 e già allora segnalati:

**EMENDAMENTO** : sostituire al 4° rigo il termine "turisti" con "persone singole o in gruppo".

**COMMENTO:**

- Trattandosi di "professioni", attività che hanno tutte una propria specificità e individualità, o l'articolo doveva contenere la definizione dell'oggetto di ogni professione, come l'art.11 della Legge-quadro per il turismo n.217/1983, o essere soppresso;
- L'articolo è errato anche nel contenuto perché indica come fruitori delle prestazioni delle professioni in oggetto, solo i turisti, mentre, come attesta tutta la legislazione di un secolo e più, dello Stato italiano, ivi compreso l'art.11 della Legge-quadro per il turismo n.217/1983, le prestazioni di guida turistica e delle altre professioni, salvo l'interprete turistico, sono effettuate a favore di "persone singole o gruppi di persone". Vedasi l'elencazione nella tabella sulla "Professione di Guida Turistica", pag.2, allegata alla presente documentazione.

ART.7

*(Principi e competenze)*

*1. La disciplina delle professioni turistiche è volta a contemperare i principi di liberalizzazione e di apertura del mercato con l'esigenza di garantire requisiti di professionalità tali da assicurare un elevato livello di qualità dei servizi turistici.*

**EMENDAMENTO:** Il testo è ambiguo: può essere interpretato come un privilegiare la liberalizzazione e il mercato, oppure la "esistenza di private professionali". (V. parere Cons.St.).

**COMMENTO:** Il suggerimento del Consiglio di Stato, parere 00307/2011 del 21.01.2011, di sopprimere l'articolo in esame per le seguenti motivazioni:

“ La Sezione rileva che la norma appare superflua e può essere fonte di equivoci ove contrappone i principi di liberalizzazione all'esigenza di garantire requisiti di professionalità tali da assicurare un elevato livello di qualità di servizi turistici ecc..”, sostiene in pratica che l'art. privilegia la seconda interpretazione, mentre a prima lettura sembra privilegiare la prima.

In ogni caso, ripetiamo quanto scritto nel documento inviato al Dipartimento del turismo, che siamo contrari ad applicare alla professione di G.T. i principi della liberalizzazione perché:

“sono contro la logica della professione stessa, con conseguente causa di impoverimento per il turismo italiano e per l'abbassamento del livello delle prestazioni di guida turistica, a fronte del privilegiare interessi economici altrui. E' assolutamente incomprensibile come non ci si renda conto che la professione di guida turistica, per sua natura stanziale in tutto il mondo, funge da trait d'union fra un territorio, - per la valorizzazione del quale e del relativo patrimonio culturale e ambientale sia enti pubblici che privati investono ingenti somme - e la resa economica e occupazionale del turismo del territorio stesso, come dichiarato anche da organizzazioni internazionali quali la ICOMOS (1)”.

#### ART.8

(art 7 legge 29 marzo 2001, n.135, commi 6 e 7; art.10, n.4, decreto legge 7/2007 convertito in legge 40/2007)

*(Misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici).*

*(Testo in allegato)*

**EMENDAMENTO:** Sopprimere il presente testo

Sostituirlo con nuovo testo (Vedi proposte in allegato).

**COMMENTO:** In primis, **esprimiamo parere totalmente negativo sull'intero testo dell'Art.8** per le basilari motivazioni tecniche e culturali, espresse ai punti 4 e 5, nella Mozione di Assemblea ANGT inviata alle Autorità di Governo agli inizi di Dicembre 2009:

“4) E' impossibile, dal punto di vista tecnico e culturale che in Italia una guida turistica possa condurre visite guidate su tutto il territorio nazionale, che possiede centinaia di migliaia di beni censiti. Le visite sarebbero generiche e superficiali e priverebbero il visitatore del diritto ad una corretta divulgazione del patrimonio culturale italiano”, e, aggiungiamo non ne verrebbe tutelata l'immagine storico-artistica, nè i valori ideali di cui è portatore.

“5) La “specificità di area” geografico-culturale è caratteristica imprescindibile dell'esercizio della professione di guida turistica. La “competenza” territoriale, comprovata tramite esame di abilitazione, cosa diversa dall'autorizzazione di cui parla la Sentenza della Corte Costituzionale n.271/09, non viola il principio della libera prestazione dei servizi, di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CEE”, e come ribadito nel documento inviato al Dipartimento del Turismo del quale citiamo le seguenti argomentazioni, **confermando il nostro parere negativo su:**

- “...articolo 8,1., per le modalità di esercizio della professione di guida turistica in un ambito che copra l'intero territorio nazionale e non per aree geografico-culturali omogenee compatibili con la possibilità di acquisire una reale competenza nelle conoscenze relative al patrimonio culturale e ambientale dell'area, necessarie per l'esercizio della professione. Se ciò viene stabilito per non applicare le disposizioni dell'art.5 comma 3 della Direttiva 2005/36/CE che prevedono il rispetto delle leggi vigenti nello Stato ospitante, quindi l'obbligo dell'esercizio della professione di guida turistica in un preciso e predeterminato ambito, limitato a parti del territorio nazionale, si avranno le conseguenze sopra citate nel commento all'articolo 7, derivanti anche dal fatto che la guida turistica, proveniente da altro stato membro, ha acquisito nel proprio Stato di stabilimento conoscenze diverse da quelle necessarie per esercitare la professione nel territorio italiano. L'Italia

deve esigere il rispetto delle norme Europee vigenti e non facilitare i tentativi in atto di elusione e violazione di queste norme”.

Dal Trattato Istitutivo della Comunità Europea (come modificato a Lisbona), citiamo i seguenti articoli a sostegno di quanto asserito:

**Capo II-Diritto di stabilimento**

**Art.49**, secondo comma:... “alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini”...

**Capo III – I Servizi**

**Art.57**, terzo comma:..... “alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini”....

**Art.59**, comma 2: per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, nelle direttive:

..... “sono considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto sui costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a **facilitare gli scambi di merci**”...(nota ANGT: i servizi del turismo non sono merci).

Aggiungiamo, il punto 3 tratto dalla Mozione di Assemblea, precedentemente citata:

“3) la comunicazione del Parlamento Europeo del 19.10.07 (nella risposta alla Petizione 0086/2007, ha affermato che ogni Stato membro è libero di disciplinare a propria discrezione riguardo agli ambiti territoriali, che **la vigente legislazione italiana non viola il diritto dell’Unione Europea.**”

Riguardo a:

“- ...articolo 8,2., perché è assolutamente negativo che i soli requisiti citati siano quelli previsti dal Decreto legge 7/2007 convertito in Legge 40/2007 (Bersani bis, aspramente e fondatamente criticata non solo dalla categoria), poiché il sistema di verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio dei titolari di laurea in lettere con l’indirizzo in storia dell’arte (classe 95/S o DM/89) o in archeologia (2/S o LM-2) o titolo equipollente, non ha sempre ed ovunque consentito ciò che consente l’esame abilitante, le cui “prove debbono essere intese ad accertare l’organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l’esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell’adeguato svolgimento delle attività professionali”, che nel caso della guida turistica sono basate su competenze e conoscenze interdisciplinari”. Vedasi in merito pag.2 della tabella sulla Professione di Guida Turistica allegata alla presente nota.

ART 36,1.c).

“L’ANGT esprime inoltre parere **negativo** sulla definizione di “turista” come ‘acquirente’ o ‘concessionario’ di un pacchetto turistico–definizione fra l’altro non corrispondente a quella della Organizzazione Mondiale del Turismo–contenuta nell’articolo 36,1.c)”. (Dal documento inviato al Dipartimento del Turismo in data 13.10.2010).



Il Presidente dell’ANGT  
Marcella Bagnasco

*Marcella Bagnasco*

1)“Principles of the Cultural Tourism Charter”, punti 5.4, 5.5, del “International Cultural Tourism Charter Managing Tourism at Places of Heritage Significance” VIII Draft, for Adoption by ICOMOS at the XII General Assembly, Mexico, October 1999.

**ALLEGATO: ART.8 E PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

**ART. 8(art. 7 legge 29 marzo 2001, n. 135, commi 6 e 7; art. 10, n. 4, decreto legge 7/2007 convertito in legge 40/2007)**

*(Misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici)*

1. Le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono esercitate su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale previsti dal presente codice, nonché dalla normativa regionale con esso compatibile.
2. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte (classe 95/S o LM-89) o in archeologia (2/S o LM-2) o titolo equipollente possono esercitare l'attività di guida turistica senza alcun esame abilitante o altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Le Regioni possono promuovere sistemi di accreditamento non vincolanti per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località o settori volti a migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.
3. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente possono esercitare l'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
4. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese dell'Unione europea di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo il rispetto dell'articolo 10 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
5. La corretta informazione del turista è assicurata mediante idonee forme di pubblicità del possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti.
6. Gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi ed a esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previo accertamento dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente.

**PROPOSTE DI EMENDAMENTO:**

A) L'ANGT, in accordo con le guide turistiche rappresentanti sindacali di categoria di diverse organizzazioni, ha fatto pervenire al Capodi Gabinetto del Ministro del Turismo M.V.Brambilla, un testo sostitutivo dell'Art.8.

L'ANGT non è a conoscenza di una comunicazione in tal senso da parte del Dipartimento del Turismo alla Commissione ed è in attesa di conoscere le eventuali modifiche apportate al testo dell'Art.8 nel senso delle richieste della categoria.

B) In alternativa alla suddetta proposta, se non vengono accolte le modifiche richieste, l'ANGT ritiene che l'Art.8 debba comunque essere emendato, sopprimendo il testo originario dell'AG n.327 e sostituito da una norma transitoria, qui di seguito proposta:

"Fino a nuova disciplina, per l'esercizio della professione di guida turistica resta in vigore la normativa vigente."

C) Seconda alternativa: poichè la professione di guida turistica ricade sotto la Direttiva 2005/36/CE, che è già stata recepita con il Decreto del 9 novembre 2007 n. 206, sarebbe opportuno spostare dal testo della legge comunitaria 2010 a quello del Codice del Turismo, l'articolo sulle guide turistiche (Art.10, già 9), in sostituzione dell'Art.8. Comunque, dall'art.10 della legge comunitaria andrebbero espunti i due commi non compatibili con la disciplina di una professione, ossia il comma e) e il punto 4., relativi alle associazioni di volontariato. Esse, infatti, possono operare esclusivamente per fini di solidarietà e non per fini estranei ad essa, come la promozione del territorio e dei beni culturali.



PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

<b>DEFINIZIONE ITALIANA</b> , ultima definizione approvata con legge dello Stato, L.n.217/83, recepita nelle vigenti leggi Regionali	<b>DEFINIZIONE EUROPEA</b> , approvata con normazione del CEN, EN 13809:2003	<b>COMPETENZE PROFESSIONALI</b> necessarie per l'esercizio della professione di guida turistica
<p><i>"E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali"</i>.</p> <p><b>Accesso alla professione:</b> L'unica modalità di accesso idonea è l'esame di <b>abilitazione professionale</b>, le cui "prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali".</p> <p><b>Livello culturale di base:</b> Specifiche lauree umanistiche debbono oggi garantire l'alto livello culturale di base (v.AC P.L. 2922).</p> <p><b>Formazione specifica:</b> Deve essere acquisita con un corso post-laurea di livello universitario, attinente i beni culturali e ambientali dell'area di esercizio prescelto e del contesto dove sono geograficamente e topograficamente ubicati. Esiste in tutti i paesi. Standard minimi stabiliti dal CEN, con norma EN 15565.</p>	<p><b>"Guide Touristique, Guide Interprète:</b> <i>Personne conduisant une visite dans la langue choisie par les visiteurs et interprétant le patrimoine culturel et naturel d'une aire géographique déterminée. Cette personne habituellement a une qualification spécifique pour guider sur ce territoire, généralement délivrée et/ou reconnue par les autorités compétentes du pays"</i>.</p> <p><b>"Tourist Guide:</b> <i>Person who guides visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area, and who normally possesses an area-specific qualification usually issued and/or recognised by the appropriate authority"</i>.</p> <p><b>"Gäste/Fremdenführer</b> <i>Person, die Besucher in der Sprache ihrer Wahl führt und das kulturelle und natürliche Erbe eines Gebietes erläutert, und üblicherweise über eine gebietsspezifische Qualifikation verfügt, die üblicherweise von der zuständigen Behörde ausgegeben und/oder anerkannt wird"</i>.</p> <p><b>Area geografica di esercizio:</b> in Italia e all'estero viene determinata in modo che sia concretamente compatibile con l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze elencate nella terza colonna: di norma l'area è di estensione regionale o provinciale; all'estero è a volte nazionale o corrispondente al distretto di una città.</p>	<p><b>La guida turistica deve possedere:</b> "una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali o comunque, delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la capacità tecnica di trasmettere ai visitatori, in forma interdisciplinare, le conoscenze relative ad ogni bene materiale e immateriale del patrimonio culturale e ambientale e dei valori di cui esso è portatore;</li><li>- la capacità di attuare una illustrazione/interpretazione scientificamente corretta, adeguata ad ogni tipologia di pubblico, selettiva e sintetica, chiara anche in lingua straniera e che, in modo gradevole, educi il pubblico all'interesse e al rispetto del patrimonio culturale e ambientale, degli usi, dei costumi, delle tradizioni e delle culture altrui;</li><li>- una esatta conoscenza di una o più lingue straniere;</li><li>- una conoscenza diretta della realtà dei luoghi e dei beni, ossia della loro ubicazione, logistica, modalità di accesso e fruizione, della viabilità e dei tempi di percorrenza, acquisita e costantemente aggiornata tramite frequenti sopralluoghi nell'area di esercizio della professione, che consentano lo svolgimento delle visite guidate nei tempi e nei modi dovuti.</li></ul>

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE

Membro della Fédération Européenne des Associations de Guides Touristiques

<b>TIPOLOGIA</b> Lavoro autonomo/professionisti, con iscrizione ad albi o elenchi tenuti da Regioni o Province. Codice di attività: 79.90.2	Organizzazioni di pellegrinaggio di turismo religioso di turismo culturale di turismo sociale altro.
<b>CARATTERISTICHE</b> Professione a carattere: intellettuale culturale e tecnico interdisciplinare specializzato	<b>RAPPORTO CON LA CLIENTELA</b> Diretto. Indiretto (ad es. tramite intermediazione di agenzie di viaggi e tour operator).
<b>LIVELLO CULTURALE DELLE GUIDE TURISTICHE ABILITATE IN ITALIA:</b> In maggioranza: laureati (storia dell'arte, archeologia, lingue, architettura, altro). diplomati. In possesso di altri diplomi: diplomati di livello post secondario. In possesso di altri titoli abilitanti: all'insegnamento all'esercizio di altre libere professioni (architetti ecc.).	<b>INGRESSO GRATUITO</b> nei Beni Culturali e Ambientali a norma di legge
<b>TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA</b> Persone singole italiane e straniere: di ogni età di ogni livello culturale di ogni ambiente sociale di ogni religione altro. Gruppi di persone: spontanei e organizzati da agenzie di viaggi e tour operator scuole enti pubblici e privati associazioni culturali	<b>ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI</b> Partita IVA Prestazioni esenti IVA, art.10 comma 22, D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. IRPEF, (statale, regionale, comunale). Ritenuta d'acconto sui compensi del 20%. IRAP, secondo la percentuale stabilita dalla regione. Studi di settore TK 26 U. Contributi INPS a totale carico del professionista: A) iscrizione alla Gestione Commercianti: 1- guide turistiche iscritte prima del 1 febbraio 2008 2- dal 1 febbraio 2008 solo le guide turistiche che svolgono l'attività in forma imprenditoriale. B) iscrizione alla Gestione Separata: 1- guide turistiche che svolgono l'attività con le caratteristiche dell'attività professionale dal 1.02.08



ESTRATTO DALLA "INFORMATIVA ANGT" DEL 5.11.2009

(Omissis)

**Deontologia professionale e codici internazionali;**

Qualche anno fa, l'ANGT ha effettuato una ricerca sulle Convezioni, Carte e Codici Etici internazionali di cui ha dato relazione in un seminario organizzato dalla DRI sulla gestione dei beni culturali, tenutosi a Roma. Riassumiamo qui, di seguito, i principali riferimenti ai documenti citati nella relazione. Era stata l'esperienza stessa dell'esercizio della professione di guida turistica a fare nascere il quesito su come sono stati individuati i principi regolatori dei comportamenti di coloro che operano nel o per il turismo e in quali documenti sono contenuti. E' risultato che per conoscerli sono fondamentali i seguenti documenti:

- La "Carta del Turismo Culturale" dell' ICOMOS (bozza 1999);
- La "Carta per il Turismo Sostenibile" della Conferma Mondiale di Lanzarote (1995);
- Il "Codice Etico Mondiale del Turismo" dell'OTM (1999);
- Il "Codice Etico del Turismo Culturale" dell'Osservatorio Europeo del Turismo Culturale del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello (1999).

Il primo documento enuncia il principio della responsabilità di ognuno di comprendere che il patrimonio culturale è la memoria collettiva di un luogo e di una comunità, e così come dell' industria turistica di gestire il turismo nel totale rispetto delle comunità che lo accolgono, alle quali il turismo deve offrire l'opportunità di valorizzare, interpretare, fare conoscere e comprendere ai visitatori il proprio patrimonio.

*"Le attività devono essere condotte in armonia con le peculiarità e le tradizioni delle regioni e dei paesi di accoglienza nell'osservanza delle loro leggi, usi e costumi",* afferma il Codice Etico Mondiale del Turismo dell'OTM, che ribadisce il concetto, asserendo che una professione deve essere esercitata in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Il rispetto dei principi inizia, quindi, da quello delle norme di deontologia professionale le quali, come in Argentina, dovrebbe sempre fare riferimento esplicito a comportamenti e conoscenze riguardanti il rispetto del patrimonio culturale e naturale, *"considerando"*, come si dice nel Decreto del Governatore di Chubut del 1 novembre 1993, *"che i compiti che svolgono le guide turistiche favoriscono la politica turistica conservazionista, essendo il loro lavoro uno dei pilastri sui quali si basa il Sistema Provinciale di Conservazione del Patrimonio Turistico e l'attività turistica in generale"*.

Il rispetto si fonda, anche, sulla formazione specifica, culturale e tecnica che i professionisti/guide turistiche devono acquisire, poiché, come si dichiara nel Decreto Istitutivo del Collegio delle guide turistiche nella regione delle isole Baleari, le peculiarità storiche, naturali e di altra natura relative al territorio, richiedono una conoscenza reale e approfondita del luogo per esercitarvi la professione.

Poiché la professione di guida turistica si impenna su un rapporto interpersonale e di mediazione interculturale e interattiva fra professionista visitatore e beni materiali e immateriali oggetto di illustrazione e interpretazione, nella formulazione del Documento di Deontologia Professionale approvato nel 1998 dall'assemblea dei soci dell'ANGT, oltre che sui punti precedentemente esaminati, è stato posto l'accento anche sul principio *"che l'informazione sia data oggettivamente corretta e non distorta da convincimenti o interessi personali, politici o altro; che essa sia fornita seguendo criteri scientifici nella scelta delle fonti, sia in merito a dati storici, scientifici e tecnici, che in merito all'attualità appurando l'attendibilità delle fonti"*; che sia porta con un linguaggio adatto al pubblico presente e che sia rispettosa della sua cultura laica e religiosa.

A livello europeo, con taglio diverso dal documento dell'ANGT sono stati ribaditi in sostanza gli stessi principi nella "charte de qualité" della FEG.



### **Standard di qualità e formazione.**

Per svolgere il suo ruolo con correttezza e competenza è fondamentale che la guida turistica oltre a possedere un titolo di laurea idoneo possieda una formazione specifica, relativa al territorio di esercizio nel quale intende esercitare, che persegua quattro obiettivi fondamentali: scientifici, relazionali, professionali ed educativi di cui i primi tre sono gli stessi della legge francese sulla formazione delle guide turistiche e l'ultimo è stato separatamente indicato dall'ANGT poiché da tempo la categoria, tramite l'associazione, in Italia, si è particolarmente interessata al problema dell'educazione del pubblico al rispetto dei siti visitati.

Questi obiettivi sono elencati nell'intervento tenuto nel Convegno Internazionale di Didattica Museale tenutosi a Chatillon nel 2006 e fatti presenti a coloro che nell'ambito delle istituzioni pubbliche si interessano della formazione professionale delle guide turistiche. Oltre agli obiettivi, in quella occasione, fu anche presentato lo schema delle aree culturali nell'ambito delle quali dovevano essere scelte le discipline utili e necessarie alla formazione specifica relativa al territorio di esercizio, in base alle caratteristiche e al patrimonio del territorio stesso.

Come è accaduto nel caso della formulazione della definizione di guida turistica a livello europeo, dopo venti anni di ricerche e di confronto sulla formazione a livello internazionale, un gruppo di lavoro all'interno della FEG ha predisposto un documento che è servito come base di quello che in seguito verrà normato dal CEN. La Norma del CEN, EN 15565 del marzo 2008, definisce i requisiti minimi per i programmi di formazione professionale e di qualificazione delle guide turistiche. Essa stabilisce un sistema omogeneo di criteri minimi che consentono di conseguire uno standard culturale e professionale elevato, in tutti i paesi dell'Europa. Essa individua gli ambiti culturali e tecnici comuni ai vari paesi, ma non entra in merito ai contenuti specifici della materia relativa ad ogni territorio di esercizio, perché completamente diversi sono i patrimoni culturali ed ambientali di ogni territorio. La scelta delle materie artistiche, storiche, archeologiche ed etnografiche che riguardano il territorio di esercizio, sono lasciate alla individuazione da parte di coloro che si occupano della formazione all'interno dello Stato.

Viene data molta importanza alla parte della formazione relativa alla comunicazione iniziando dalla competenza nel saper selezionare gli argomenti, scegliere il linguaggio idoneo alla tipologia del pubblico; saper semplificare e sintetizzare i concetti astratti e attuare i collegamenti interdisciplinari per ottenere una comunicazione selettiva, chiara e sintetica, anche in lingua straniera piacevole nella forma espressiva. Essa, allo stesso tempo, deve essere scientificamente corretta; e trasmettere tramite le conoscenze i valori relativi al patrimonio culturale e ambientale ed educare il pubblico al loro rispetto.

Anche le conoscenze linguistiche devono avere un elevato standard di qualità e di competenza. Il CEN fa riferimento agli standard scelti dal Consiglio d'Europa. Del resto le disposizioni legislative dello Stato italiano relative alla professione di guida turistica contenute nella legge 217/83 specificavano che le guide turistiche dovevano dimostrare di possedere **esatta conoscenza di una o più lingue straniere**, oltre a una conoscenza approfondita del patrimonio culturale e ambientale delle località in cui verrà esercitata la professione.

(Omissis)

Il Presidente dell'ANGT

Marcella Bagnasco

Roma, 5.11.2009